

POPOLARE VITA S.p.A.

Fondo Pensione Aperto Popolare VITA

(art.12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art.1. - Denominazione
- Art.2. - Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività
- Art.3. - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art.4. - Regime della forma pensionistica
- Art.5. - Destinatari
- Art.6. - Scelte di investimento
- Art.7. - Gestione degli investimenti
- Art.8. - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art.9. - Contribuzione
- Art.10. - Determinazione della posizione individuale
- Art.11. - Prestazioni pensionistiche
- Art.12. - Erogazione della rendita
- Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.14. - Anticipazioni
- Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art.17. - Banca depositaria
- Art.18. - Responsabile
- Art.19. - Organismo di sorveglianza
- Art.20. - Conflitti di interesse
- Art.21. - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art.22. - Modalità di adesione
- Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.24. - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

- Art.25. - Modifiche al Regolamento
- Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art.27. - Cessione del Fondo
- Art.28. - Rinvio

Allegati

- allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile*
- allegato n.2. Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di sorveglianza*
- allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite*

PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1. - Denominazione

1. "Fondo pensione aperto POPOLARE VITA", di seguito definito "*Fondo*", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "*Decreto*".

Art.2. - Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività

1. "POPOLARE VITA S.p.A.", di seguito definita "*Compagnia*", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 31/12/2008.
2. Il Fondo è stato istituito da Novara Vita S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con l'ISVAP, con provvedimento del 7 agosto 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Verona presso la sede della Compagnia.

Art.3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art.6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in n. 3 comparti, come di seguito specificati:
 - Comparto Popolare-Bond
 - Comparto Popolare-Gest. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
 - Comparto Popolare-Mix
2. L'aderente all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art.7. - Gestione degli investimenti

1. La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

a) Comparto Popolare-Bond

A. Caratteristiche di gestione

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel medio-lungo termine.

La Compagnia persegue obiettivi di pura redditività tenendo presente le garanzie proposte.

A tale fine attua una politica di investimento tendenzialmente orientata verso titoli emessi da stati o da organismi internazionali e altri titoli di debito denominati in euro o in valuta.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il comparto non prevede investimenti diretti in titoli di capitale.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

B. Disciplina della garanzia

L'adesione al presente comparto attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2,5% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per decesso;
- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

b) Comparto Popolare-Gest

A. Caratteristiche di gestione

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementare il valore nel medio-lungo termine.

La Compagnia attua una politica di investimento tendenzialmente orientata ad una composizione di portafoglio ampiamente diversificata, investendo in titoli di debito denominati in euro e in valuta e nell'intesa che i titoli di capitale potranno essere presenti per un valore non superiore al 50% del portafoglio.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

Nel rispetto della politica di investimento e tenendo conto delle garanzie proposte, con questo comparto la Compagnia si prefigge di realizzare, con elevata probabilità quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR.

B. Disciplina della garanzia

L'adesione al presente comparto attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per decesso;
- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

c) Comparto Popolare-Mix

A. Caratteristiche di gestione

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel lungo termine, coniugando la redditività dei titoli con la rivalutabilità delle attività reali.

La Compagnia attua a tale fine una politica di investimento volta a perseguire una struttura del portafoglio bilanciata fra titoli di debito e titoli di capitale denominati in euro o in valuta, nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 70% del portafoglio medesimo.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.8. - Spese

1. L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:

una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a € 40,00;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente: non sono previste;

b.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:

una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale, pari a:

Comparti	Commissione di gestione Trimestrale (%)	Commissione di gestione corrispondente su base annua (%)
Popolare-Bond	0,275	1,10
Popolare-Gest	0,2875	1,15
Popolare-Mix	0,30	1,20

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) 25,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;

c.2) 25,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13.

- c.3) 25,00 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6
- d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n.3.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
 3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
 4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9. - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, ad un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabiliti nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.11. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

Art.12. - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata, calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per il periodo prescelto all'aderente stesso o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n.3 e, negli altri casi a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;
 - d) riscattare totalmente la posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14. - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie

1. Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.

2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art.17. - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata a BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, di seguito "banca depositaria", con sede in Verona.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi. In ogni caso l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art.18. - Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art.19. - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

Art.20. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.21. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22. - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, dei relativi allegati e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento dei relativi allegati e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26..
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.24. - Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI NORME FINALI

Art.25. - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.

Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di

variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.

2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.27. - Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art.28. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Popolare Vita S.p.A. (di seguito definita "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art.2. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art.3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art.4. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art.5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art.7. - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a

quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8. - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N.2**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA****Art.1. - Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art.2. - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art.3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.

5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del

mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

Art.4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art.5. - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della Compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.

3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

Art.6. - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:

- a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
- a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art.7. - Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento

della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.

6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

Art.8. - Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

ALLEGATO N.3

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

a) Gamma delle prestazioni

Il valore della posizione individuale di pertinenza dell'iscritto all'atto del pensionamento, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, per la quota prescelta, verrà erogato sotto forma di rendita immediata annualmente rivalutabile; il valore della medesima sarà determinato dividendo l'importo maturato (premio) per il tasso di premio relativo all'età raggiunta al pensionamento. La rendita può assumere, a scelta dell'iscritto al Fondo, le seguenti forme:

1. rendita vitalizia immediata, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'Assicurato, ed alla rateazione della rendita stessa.
La rendita sarà pagata all'Assicurato finché in vita.
2. rendita vitalizia immediata su due teste reversibile, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'Assicurato, all'età e al sesso del reversionario prescelto, alla misura della reversibilità, ed alla rateazione della rendita stessa.
La rendita sarà pagata all'Assicurato finché in vita e, dopo il decesso di quest'ultimo, vita natural durante del sopravvivente designato.
3. rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta dell'Assicurato, e successivamente vitalizia, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'Assicurato ed alla rateazione della rendita stessa.
La rendita sarà pagata all'Assicurato finché in vita; qualora il decesso del medesimo avvenga entro il termine prescelto, alla persona designata per il periodo rimanente del termine prescelto.

Sarà cura dell'Assicurato indicare, al momento dell'inserimento in assicurazione, i dati identificativi dell'eventuale reversionario con la percentuale di reversibilità o il beneficiario designato in caso di rendita certa.

L'età computabile ai fini del calcolo della rendita è espressa in anni e mesi.

Per le età non intere si applicano i tassi di premio ottenuti operando per interpolazione lineare.

Le imposte dovute su ciascuna rata di rendita saranno trattenute al pagamento della medesima nella misura vigente a quell'epoca.

b) Periodicità di liquidazione delle rendite

Le rate di rendita vengono erogate dalla Compagnia nel giorno di loro scadenza in rate annuali posticipate. Beneficiari delle prestazioni di rendita sono i singoli Assicurati.

E' data facoltà, al momento della richiesta della prestazione, di modificare la rateazione della rendita stessa in rate semestrali o mensili posticipate; in tal caso, l'importo della rata di rendita sub annuale si determina dividendo l'importo maturato (premio) per il tasso di premio relativo all'età raggiunta al pensionamento ed alla rateazione prescelta, e dividendo il risultato ottenuto per il numero di rate previsto nell'anno.

Annualmente verrà richiesta l'esibizione di un valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato.

c) Modalità di adeguamento delle rendite

La prestazione di rendita sarà adeguata ad ogni anniversario della data di decorrenza in base alla misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia si ottiene scontando, per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2% (dividendo quindi per 1,02) la differenza tra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.

Il rendimento attribuito si ottiene moltiplicando il tasso percentuale di rendimento medio conseguito sulle attività assegnate alla Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1, le cui modalità di calcolo sono riportate nel regolamento della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 di cui alla successiva lettera g), per un'aliquota di partecipazione pari al 90%.

In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 diminuito di 3/4 (ovvero 0,75) di punto percentuale di rendimento.
L'adeguamento annuale della rendita avrà luogo applicando la misura annua di rivalutazione sulla rendita in vigore nel periodo annuale precedente.

d) Tassi di premio per la conversione del montante contributivo in rendita

I tassi di premio da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata e della rendita certa sono riportati nelle tabelle seguenti.

Il tasso di premio da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita vitalizia immediata e della rendita certa, si ricava dalle tabelle seguenti in base al sesso, all'età, all'anno di nascita dell'iscritto ed alla rateazione della rendita.

In base alla tavola di mortalità adottata (ved. successiva lettera f) "Basi demografiche e finanziarie adottate"), l'età computabile ai fini assicurativi è corretta in base all'anno di nascita dell'Assicurato, come evidenziato nella seguente tabella:

MASCHI		FEMMINE	
Generazione dei nati	Correzione dell'età	Generazione dei nati	Correzione dell'età
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Dal 1971 in poi	-2	Dal 1973 in poi	-2

L'età computabile ai fini del calcolo della rendita è espressa in anni e mesi. Per le età non intere, il tasso di premio si ottiene per interpolazione lineare dei tassi di premio corrispondenti alle età intere ottenute approssimando rispettivamente per difetto e per eccesso l'età corretta in anni e mesi.

Tassi di premio per EUR 1 di rendita vitalizia immediata

Età	MASCHI			FEMMINE		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
50	24,8742	25,1513	25,6128	26,8266	27,1057	27,5865
51	24,3951	24,6718	25,1286	26,3828	26,6614	27,1379
52	23,9087	24,1848	24,6368	25,9315	26,2097	26,6817
53	23,4150	23,6907	24,1377	25,4729	25,7506	26,2181
54	22,9145	23,1897	23,6318	25,0069	25,2842	25,7470
55	22,4074	22,6821	23,1192	24,5332	24,8100	25,2682
56	21,8936	22,1678	22,5997	24,0516	24,3279	24,7813
57	21,3729	21,6466	22,0735	23,5616	23,8375	24,2860
58	20,8453	21,1185	21,5401	23,0630	23,3383	23,7819
59	20,3108	20,5835	20,9998	22,5556	22,8305	23,2690
60	19,7700	20,0421	20,4531	22,0397	22,3140	22,7475
61	19,2242	19,4958	19,9013	21,5155	21,7893	22,2176
62	18,6754	18,9464	19,3465	20,9844	21,2577	21,6807
63	18,1237	18,3941	18,7888	20,4474	20,7202	21,1378
64	17,5692	17,8391	18,2283	19,9042	20,1764	20,5887
65	17,0125	17,2818	17,6655	19,3544	19,6260	20,0329
66	16,4544	16,7232	17,1013	18,8017	19,0729	19,4742
67	15,8956	16,1639	16,5364	18,2417	18,5123	18,9081
68	15,3363	15,6040	15,9710	17,6759	17,9459	18,3361
69	14,7771	15,0442	15,4057	17,1047	17,3741	17,7586
70	14,2190	14,4856	14,8415	16,5290	16,7979	17,1767
71	13,6633	13,9294	14,2798	15,9502	16,2185	16,5915
72	13,1097	13,3752	13,7201	15,3679	15,6356	16,0029
73	12,5571	12,8220	13,1615	14,7796	15,0467	15,4082
74	12,0050	12,2694	12,6034	14,1847	14,4512	14,8068
75	11,4540	11,7179	12,0464	13,5857	13,8517	14,2013

Tassi di premio per EUR 1 di rendita certa per 5 anni e poi vitalizia

Età	MASCHI			FEMMINE		
	ANNUALE 1	SEMESTRALE 2	MENSILE 12	ANNUALE 1	SEMESTRALE 2	MENSILE 12
50	24,8945	25,1699	25,6301	26,8427	27,1204	27,6003
51	24,4174	24,6922	25,1475	26,4001	26,6773	27,1526
52	23,9332	24,2073	24,6577	25,9500	26,2266	26,6975
53	23,4421	23,7155	24,1608	25,4926	25,7687	26,2349
54	22,9443	23,2170	23,6572	25,0278	25,3033	25,7649
55	22,4402	22,7121	23,1470	24,5553	24,8303	25,2871
56	21,9296	22,2007	22,6304	24,0750	24,3493	24,8013
57	21,4127	21,6830	22,1072	23,5864	23,8602	24,3072
58	20,8897	21,1590	21,5777	23,0896	23,3627	23,8046
59	20,3607	20,6290	21,0420	22,5846	22,8569	23,2936
60	19,8266	20,0938	20,5010	22,0716	22,3432	22,7746
61	19,2886	19,5545	19,9558	21,5512	21,8219	22,2478
62	18,7482	19,0129	19,4082	21,0244	21,2942	21,7146
63	18,2060	18,4693	18,8585	20,4920	20,7609	21,1757
64	17,6620	17,9239	18,3070	19,9540	20,2219	20,6310
65	17,1171	17,3774	17,7542	19,4100	19,6769	20,0802
66	16,5722	16,8307	17,2012	18,8631	19,1290	19,5263
67	16,0279	16,2847	16,6486	18,3101	18,5748	18,9661
68	15,4847	15,7395	16,0970	17,7521	18,0156	18,4008
69	14,9431	15,1960	15,5468	17,1896	17,4518	17,8308
70	14,4041	14,6548	14,9990	16,6232	16,8841	17,2569
71	13,8685	14,1170	14,4544	16,0540	16,3134	16,6799
72	13,3367	13,5828	13,9133	15,4821	15,7400	16,1000
73	12,8091	13,0524	13,3757	14,9063	15,1624	15,5157
74	12,2868	12,5268	12,8426	14,3272	14,5813	14,9275
75	11,7720	12,0082	12,3161	13,7478	13,9994	14,3384

Tassi di premio per EUR 1 di rendita certa per 10 anni e poi vitalizia

Età	MASCHI			FEMMINE		
	ANNUALE 1	SEMESTRALE 2	MENSILE 12	ANNUALE 1	SEMESTRALE 2	MENSILE 12
50	24,9572	25,2302	25,6891	26,8885	27,1648	27,6438
51	24,4863	24,7585	25,2123	26,4488	26,7244	27,1989
52	24,0092	24,2804	24,7290	26,0018	26,2768	26,7467
53	23,5261	23,7963	24,2396	25,5479	25,8221	26,2873
54	23,0377	23,3067	23,7446	25,0870	25,3605	25,8209
55	22,5442	22,8120	23,2444	24,6191	24,8918	25,3472
56	22,0460	22,3124	22,7392	24,1442	24,4160	24,8664
57	21,5434	21,8084	22,2293	23,6621	23,9330	24,3782
58	21,0368	21,3001	21,7151	23,1729	23,4428	23,8827
59	20,5266	20,7882	21,1970	22,6768	22,9455	23,3800
60	20,0138	20,2734	20,6760	22,1740	22,4417	22,8706
61	19,4997	19,7572	20,1533	21,6652	21,9316	22,3548
62	18,9858	19,2411	19,6306	21,1515	21,4164	21,8338
63	18,4727	18,7256	19,1084	20,6335	20,8970	21,3084
64	17,9608	18,2111	18,5871	20,1112	20,3732	20,7786
65	17,4510	17,6986	18,0676	19,5847	19,8450	20,2442
66	16,9442	17,1888	17,5507	19,0562	19,3147	19,7077
67	16,4414	16,6829	17,0375	18,5238	18,7804	19,1669
68	15,9441	16,1820	16,5290	17,9890	18,2436	18,6234
69	15,4541	15,6879	16,0271	17,4532	17,7053	18,0782
70	14,9734	15,2027	15,5337	16,9180	17,1673	17,5329
71	14,5040	14,7283	15,0509	16,3852	16,6313	16,9894
72	14,0471	14,2661	14,5799	15,8561	16,0986	16,4488
73	13,6034	13,8167	14,1217	15,3311	15,5696	15,9116
74	13,1739	13,3812	13,6771	14,8119	15,0458	15,3793
75	12,7605	12,9612	13,2478	14,3020	14,5307	14,8552

I suddetti coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto della speranza di vita residua dell'Aderente e di un tasso di attualizzazione (tasso tecnico) fissato nella misura del 2% (si veda la successiva lettera f) "Basi demografiche e finanziarie adottate"); pertanto, la rendita vitalizia è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 2%.

Sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i suddetti coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati: detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.

I tassi di premio e la relativa documentazione da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata su due teste reversibile sono portati a conoscenza degli aderenti mediante deposito presso la Sede del Fondo.

e) Caricamenti applicati (già compresi nei tassi di premio di cui al punto d) e costo implicito derivante dal meccanismo di adeguamento delle rendite

Spese per il servizio di erogazione delle rendite pari allo 0,8% della rendita annua maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Retrocessione all'Assicurato pari al 90% della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1, fermo restando il trattenimento da parte della Compagnia di almeno 3/4 (ovvero 0,75) di punto percentuale di rendimento.

f) Basi demografiche e finanziarie adottate

Tavola di mortalità desunta dalla tavola IPS55 distinta per sesso; tasso tecnico 2%.

Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.174, saranno applicate relativamente agli iscritti non ancora inseriti in assicurazione.

In tutti i casi rimarranno comunque in vigore le posizioni di rendita già in corso di pagamento.

g) Regolamento della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1

Alla Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 ed in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1.. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il

calcolo della percentuale di rivalutazione definita nelle Condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

Nel primo anno di vita del fondo, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento medio annuo verrà calcolato come media aritmetica ponderata delle osservazioni disponibili e moltiplicando il risultato per 12.

La Gestione Speciale è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Speciale stessa al presente regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al presente Regolamento;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

La Società si riserva di apportare al Regolamento della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi.